

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 5 novembre 2021

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P – 13/2021

OGGETTO: DECRETO FISCALE – PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (c.d. Decreto Fiscale), recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" in vigore dal 22 ottobre 2021.

Di seguito una sintesi delle principali disposizioni in materia di lavoro.

ULTERIORI PERIODI DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID- 19

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del DL n. 146/2021 è prevista la concessione di ulteriori periodi di trattamenti CIGO a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di **9 settimane**.

Le **9 settimane sono gratuite** (no contributo addizionale) e devono essere **collocate** nel periodo:

- **tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021** per i trattamenti di **CIGO per le aziende del settore tessile, abbigliamento e pelletteria**.

E' altresì prevista la concessione di trattamenti di Assegno ordinario FIS e CIG IN DEROGA a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una **durata massima di 13 settimane**.

Le **13 settimane sono gratuite** (no contributo addizionale) e devono essere **collocate** nel periodo:

- **tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021** per i trattamenti di **Assegno ordinario FIS e di CIG IN DEROGA**.

N.B. Le **13 settimane di ASO e CIGD** sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali **sia già stato autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal Decreto Sostegni**.

FSBA ARTIGIANATO

Il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato (FSBA) garantisce l'erogazione dell'assegno ordinario per la stessa durata della cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario FIS ossia:

- **13 settimane gratuite** nel periodo **tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021**

Il trattamento salariale può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'EBAV.

N.B. Tutti i trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Fiscale sono riconosciuti **ai lavoratori in forza al 22 ottobre 2021**, data di entrata in vigore del DL n. 146/2021.

PROROGA DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il Decreto Fiscale è intervenuto sulla proroga del divieto di licenziamento per le aziende destinatarie di ulteriori trattamenti di integrazione salariale, prevedendo la sospensione di tutte le procedure di cui alla Legge n. 223/1991 e all'articolo 3 della Legge n. 604/1966, ovvero dei licenziamenti collettivi e di quelli per giustificato motivo oggettivo a prescindere dal numero di lavoratori impiegati **fino al 31 dicembre 2021**.

La deroga al blocco generalizzato dei licenziamenti viene meno nei seguenti 3 casi:

- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell'attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.;

- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali sarà riconosciuta la NASPI;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

ULTERIORI CONGEDI PARENTALI PER FIGLI AFFETTI DA COVID-19, IN QUARANTENA O DAD FINO AL 31.12.2021

Il Decreto Fiscale reintroduce **fino al 31 dicembre 2021**, a favore dei lavoratori dipendenti, i **congedi parentali per i figli minori di 14 anni conviventi affetti da Covid-19, in DAD o in quarantena**.

I congedi in parola possono essere fruiti in forma giornaliera o oraria e danno diritto a **un'indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione**.

Il **congedo** in esame può essere fruito **in forma giornaliera o oraria**.

Eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale richiesti ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001 (TU Maternità) per i periodi in DAD, infezione da Covid-19 o quarantena dei figli, a decorrere dalla data di inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021) possono essere convertiti, su richiesta dell'interessato, nei congedi parentali Covid-19.

Per i **figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni**, è previsto il **diritto** da parte di uno dei genitori, alternativamente all'altro, **di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità** e senza **contribuzione figurativa**, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

QUARANTENA ASSIMILATA ALLA MALATTIA ANCHE PER IL 2021

Il Decreto Fiscale dispone che, fino al 31 dicembre 2021, **il periodo che i lavoratori trascorrono in quarantena a causa del Covid-19 con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico** e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

Contestualmente, per i periodi di quarantena in esame per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS (esclusi i datori di lavoro domestico) è riconosciuto il diritto a un **rimborso forfettario** per gli oneri sostenuti relativi **ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'indennità di malattia INPS**.

Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile.

Il rimborso è erogato dall'INPS, per un importo pari a **600 euro per lavoratore, previa** presentazione di **apposita domanda telematica** corredata da dichiarazione attestante i periodi interessati.

Modalità e termini di invio della domanda in oggetto saranno forniti dall'INPS.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.